



Circolare n.11 del 21 febbraio 2025

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n. 38 del 7 febbraio 2025 l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2025.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a 18.555 euro. Va ricordato che per l'anno 2025 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 92.413 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 120.607 euro per tutti gli altri.

Il contributo minimale a titolo di acconto per il 2025 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti*	4.460,64 euro	4.549,70 euro
* Dal 2025 il minimale contributivo è il medesimo per tutti i soggetti, non essendo più prevista alcuna differenza rispetto ai coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni.		

Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef. Pertanto, il contributo dell'anno 2025 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2026:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	fino a 55.448,00 euro	24%	24,48%
	da 55.448,00 euro	25%	25,48%

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2024 e degli acconti per il periodo di imposta 2025 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- ☑ l'eventuale saldo per il 2024 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2025 devono essere versati entro il 30 giugno 2025 (con possibilità di essere rateizzati);
- ☑ i 4 contributi fissi a titolo di acconto per il 2025 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026;
- ☑ il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2025 deve essere versato entro il 1° dicembre 2025.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.

Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione



“Dati del mod. F24” cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

LE NOVITÀ CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti DAL 1° GENNAIO 2025

L'articolo 1, comma 186, L. 207/2024 ha previsto la facoltà di aderire a una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta alla Gestione artigiani o alla Gestione commercianti e che percepiscono redditi di impresa (anche in regime forfettario).

La circolare n. 38/2025 dell'Inps specifica che le indicazioni per la presentazione della domanda saranno fornite con una successiva circolare dell'istituto.

Resta in ogni caso in vigore la facoltà (alternativa) per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario di aderire al regime che comporta una riduzione contributiva del 35% dei contributi dovuti (ai sensi dell'articolo 1, commi da 77 a 84, L. 190/2024).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Laura Locatelli